

ATTO N. 1386/BIS

---

## Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

*Relatore Consigliere Marco Fasolo*

SUL

### ***D*ISEGNO DI LEGGE**

"

*“Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate  
per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali”*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 31.10.2002*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.11.2002*




COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 31 ottobre 2002 ha esaminato l'atto n. 1386 esprimendo parere favorevole.

Si comunica altresì che la Commissione propone al Consiglio regionale l'approvazione del disegno di legge in un'unica votazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Regolamento interno.

Si trasmette l'atto medesimo ai fini dell'iscrizione alla prossima seduta del Consiglio regionale, comunicando che la relazione sarà svolta dal Consigliere Marco Fasolo.



### Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Consigliere Marco Fasolo*

Il presente disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale interviene a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonché le categorie ad essi assimilate, mettendo a disposizione contributi per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

La materia è disciplinata a livello nazionale dalle seguenti leggi:

- D.P.R. 915/78 "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";
- L. 9/80 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915";
- L. 791/80 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.";
- D.P.R. 834/81 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

Per dedicare la giusta attenzione a questa materia, la Commissione prima di licenziare l'atto e su sollecitazione di alcuni colleghi, ha ritenuto opportuno convocare i soggetti maggiormente interessati rappresentati dall'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra e dall'Associazione Italiana "Ciechi di guerra" ad una audizione per conoscere la loro opinione sul disegno di legge oggi in discussione.

Dalla audizione sono emersi apprezzamenti per l'interessamento della III Commissione alla loro categoria, spesso poco considerata dalle istituzioni "maggiori", ma i convenuti hanno anche rappresentato alcune critiche rimarcando il ritardo della nostra Regione nell'affrontare i loro problemi.

Hanno segnalato una serie di questioni come ad esempio la necessità di riorganizzare la materia a livello regionale mediante l'adozione di una legge quadro,



nella quale siano previsti, tra gli altri, anche contributi diretti a fornire servizi particolari quali ad esempio il vestiario ecc.

La questione fondamentale tuttavia è stata quella di prevedere risorse maggiori per finanziare questa legge, in considerazione del fatto che gli utenti oramai non sono molti e bisogna offrire loro una condizione di vita decorosa.

La Commissione, ha dimostrato la massima sensibilità nei confronti delle problematiche poste dai rappresentanti dell'A.N.M.I.G.. e si è resa disponibile ad ulteriori incontri per migliorare la situazione complessiva della categoria.

Pur comprendendo le ragioni esposte per chiedere un impegno finanziario maggiore da parte della Regione, la Commissione deve purtroppo constatare che la situazione di bilancio non ammette eccezioni di alcun genere.


La Commissione, a questo punto, infatti ritiene necessario procedere all'approvazione della presente legge, che costituisce un innegabile passo avanti per rispondere alle aspettative e alle legittime esigenze degli invalidi di guerra.

Sono state infine accolte le osservazioni, soprattutto tecniche, trasmesse dall'Associazione Italiana "Ciechi di guerra", che suggeriva di modificare il comma 1 dell'art. 2.

La legge composta di 10 articoli, è stata modificata dalla Commissione in accordo con il Servizio bilancio della Giunta regionale, solo nella parte che riguarda la norma finanziaria poiché decorre dal 2003 anziché dal 2002.

Infatti al testo iniziale composto di 9 articoli la Commissione ha aggiunto l'articolo 10 che prevede l'entrata in vigore della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Ciò premesso la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge in oggetto, proponendo al Consiglio Regionale di procedere all'approvazione dell'intera legge in un'unica votazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2357 del 4.10.2002 e trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente in data 4.10.2002 (ATTO N. 1386);

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”

VISTO il D.P.R. 23.12.1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”

VISTA la legge 26.1.1980, n. 9, “Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”

VISTA la Legge 18.11.1980, n. 791, “Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.”


VISTO il D.P.R. 30.12.1981, n. 834, “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533”.

VISTO il parere consultivo di competenza della I Commissione Consiliare permanente, espresso in data 23 ottobre 2002 ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 31 ottobre 2002 e la relazione della medesima illustrata dal Consigliere Marco Fasolo (ATTO N. 1386/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato .... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali" composta di n. 10 articoli nel testo che segue



**Testo proposto dalla Giunta regionale**

**Art. 1**

*(Oggetto)*

1. La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle seguenti prestazioni sanitarie:

- a) cure climatiche;
- b) soggiorni terapeutici;
- c) cure termali.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziiale, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.

**Testo approvato dalla III  
Commissione Consiliare**

**Art. 1**

*(Oggetto)*

Idem

Idem

Idem

Idem

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità, **nonché le patologie ad essa connesse**, in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

Idem



3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

**Art. 3**

*(Prestazioni)*

1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. I soggiorni terapeutici sono prescritti nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.

3. Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.

4. Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**Art. 4**

*(Beneficiari)*

1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, di cui ~~all'articolo 2 della legge 18~~

Idem

**Art. 3**

*(Prestazioni)*

Idem

Idem

Idem

Idem


**Art. 4**

*(Beneficiari)*

a) i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 23



- |   |   |
|---|---|
| <p><del>marzo 1968, n. 313 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;</del></p>  | <p>dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;</p>                       |
| <p>b) coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;</p>                                  | <p>Idem</p>   |
| <p>c) i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli <del>9 e 10 della l. 313/1968</del>, al d.p.r. 915/78 e successive modificazioni ed integrazioni ed d.p.r. 834/1981;</p>  | <p>c) i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui <b>agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 915/78</b> ed al D.P.R. n. 834/81;</p> |
| <p>d) coloro che sono in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra, in attesa del decreto di concessione della pensione, dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla lettera b) e dal quale risulti che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra;</p> | <p>Idem</p>   |
| <p>e) i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9;</p>   | <p>Idem</p>   |
| <p>f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A</p>  | <p>Idem</p>   |



allegata al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;

g) coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione, sono in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) coloro ai quali è stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono equiparati agli invalidi di guerra.

**Art. 5**

*(Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici)*

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è concesso, da parte delle Aziende U.S.L., per un periodo non superiore a quello stabilito dall'articolo 3, comma

Idem

Idem

Idem

**Art. 5**

*(Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici)*

Idem



3, un contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, di euro 30,99 (~~lire sessantamila~~) per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.

**Art. 6**

*(Contributi per cure termali)*

1. Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende U.S.L. un contributo, comprensivo delle spese di viaggio e residenza, riferito ad un solo ciclo di cure termali per la durata massima di quindici giorni, nella misura di euro 30,99 (~~lire sessantamila~~) al giorno.

**Art. 7**

*(Contributi di accompagnamento)*

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli articoli 5 e 6, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di accompagnamento nella misura di euro 30,99 (~~lire sessantamila~~) al giorno.

**Art. 8**

*(Provvedimenti di attuazione)*

1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La Regione adegua ~~periodicamente~~ l'importo giornaliero di cui al comma

**Art. 6**

*(Contributi per cure termali)*

Idem

**Art. 7**

*(Contributi di accompagnamento)*

Idem

**Art. 8**

*(Provvedimenti di attuazione)*

Idem

2. La Regione adegua **ogni due anni** l'importo giornaliero di cui al



1, in base agli indici ISTAT.

3. ~~In sede di prima applicazione della presente legge~~ le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

**Art. 9**

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti sull'articolo 5 della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle aziende sanitarie locali a valere sui fondi regionali assegnati per il loro funzionamento.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 31.000,00 euro a valere sulla unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento regionale 2002.
3. Il finanziamento dell'onere previsto al comma 2, denominato per l'anno 2002 in 31.000,00 euro, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 4 della tabella A della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di

comma 1, in base agli indici ISTAT.

3. Le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 9**

*(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 5 della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle Aziende U.S.L. a valere sui fondi regionali assegnati per il loro funzionamento.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 31.000,00 a valere sulla unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" del bilancio regionale 2003.
3. Il finanziamento dell'onere previsto al comma 2, determinato per l'anno 2003 in € 31.000,00, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 4 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
4. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29, comma 4,



previsione.

5. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che di cassa.

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

#### **Art. 10**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.